

RAPPORTI DI CONTO CORRENTE: E' ONERE DELLA BANCA COMPROVARE LA ESISTENZA E QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO IN CONSTESTAZIONE.

La contestazione da parte del cliente della posta di credito della Banca, quale emergente dall'estratto conto, ove riferibile alla dedotta illegittimità delle condizioni praticate, dà luogo all'onere probatorio, posto a carico dell'istituto di credito, avente ad oggetto la regolarità e correttezza dello svolgimento del rapporto, avuto riguardo alle relative obbligazioni sottostanti.

Secondo il più recente indirizzo della **Suprema Corte di Cassazione 9 aprile 2013 n.18541**, contestata la pattuizione degli interessi ultra legali, la banca è tenuta a produrre non solo il contratto originario, bensì gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito.